



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI	presidente, relatore
Nicola BONTEMPO	consigliere
Francesco BELSANTI	consigliere
Paolo BERTOZZI	primo referendario
Fabio ALPINI	referendario

nell'adunanza del 13 febbraio 2019;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che “qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 1 del 12 gennaio 2017 e n. 1 del 25 gennaio 2018, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016, 2017 e 2018;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio 2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013”, i cui principi vengono confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2015 e 2016;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata a seguito dell'istruttoria svolta sul rendiconto degli esercizi 2015 e 2016 del **Comune di Firenze (FI)**, con deliberazione del 31 ottobre 2018 n. 75;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata all'ente in data 31 ottobre 2018;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale adottata dall'ente, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 16, del d.lgs. 118/2011 e dal d.m. 2 aprile 2015, per la definizione dei criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, effettuati ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 59 del 26 novembre 2018 (inoltrata alla Sezione in data 21 gennaio 2019 – prot. n. 432 del 21 gennaio 2019) in

ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2015 e 2016 come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti in sede istruttoria;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che, in sede di contraddittorio svoltosi in adunanza pubblica il 13 febbraio 2019, i rappresentanti dell'ente (Assessore al bilancio e Responsabile servizi finanziari) hanno confermato quanto già espresso con le note acquisite agli atti;

UDITO il relatore, presidente Cristina Zuccheretti;

CONSIDERATO

- che dalla “specifica pronuncia di accertamento” di cui alla deliberazione citata nelle premesse, che deve considerarsi integralmente richiamata, sono emerse le seguenti criticità di bilancio sintetizzate nella parte conclusiva di seguito riportata:

“L’esame dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 si è concluso con la segnalazione di irregolarità attinenti le annualità esaminate e i profili sopra rappresentati.

In particolare:

- 1. sull’esercizio 2015, oltre alla presenza di un disavanzo di amministrazione al termine dell’esercizio (interamente riconducibile alle operazioni di riaccertamento straordinario), sono emerse problematiche nella quantificazione della cassa vincolata, e una generale difficoltà nella gestione dei flussi di cassa, evidenziate dalla mancata ricostituzione, nel triennio 2013/2015, dei fondi vincolati al termine dell’esercizio.*
- 2. sull’esercizio 2016 è stata rilevata la presenza di un disavanzo di amministrazione ridotto rispetto all’esercizio precedente. Tuttavia la riduzione è di misura inferiore rispetto alla quota di disavanzo che doveva essere ripianata nell’esercizio con la contestuale emersione di disavanzo ordinario. Al contempo hanno trovato conferma le problematiche già rilevate sulla cassa nell’esercizio 2015 in ordine alla corretta quantificazione della componente vincolata e alla mancata ricostituzione delle quote vincolate al termine dell’esercizio e dello scoperto con il tesoriere.*

Il controllo della Sezione, a norma dell’art. 148-bis del TUEL, in presenza di gravi irregolarità contabili legate al mancato rispetto della normativa, dei

criteri e delle regole contabili, si conclude con l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento", indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, che sono chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile.

Come chiarito in premessa, la Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016, rilevando per ciascuno di essi, ove presenti, irregolarità connesse ai profili esaminati.

L'esame congiunto di due annualità di bilancio richiede tuttavia la necessità di valutare, per le azioni correttive attinenti le segnalazioni sull'esercizio 2015, se queste abbiano trovato comunque soluzione nel corso della gestione 2016 o se, viceversa, permangano o si riflettano sul risultato accertato al termine dell'esercizio 2016. La Sezione ha pertanto considerato congruente con il modello di controllo adottato e con il quadro normativo complessivo la richiesta di interventi correttivi solo nei casi in cui questi possano essere utilmente condotti al termine dell'esercizio 2016.

Per quanto esposto la Sezione ritiene necessaria l'adozione di interventi correttivi nei termini di seguito sintetizzati.

Risultato di amministrazione:

In relazione alla presenza di un saldo negativo della parte disponibile al termine dell'esercizio 2015 e 2016 pari rispettivamente a 156.528.696,69 euro e a 153.848.765,42 euro, l'ente dovrà provvedere al finanziamento del disavanzo di amministrazione come determinato al termine dell'esercizio 2016. Nello specifico l'ente dovrà operare con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del TUEL per la quota di disavanzo ordinario generata nella gestione 2016, pari a 2.829.171,93 euro, ovvero, in riferimento all'extradeficit, quantificato in 151.019.593,49 euro, provvedere alla relativa copertura nei termini definiti nella delibera consiliare approvata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015.

In relazione ai rilievi formulati sulla determinazione della cassa vincolata dell'esercizio 2015 e 2016, l'ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei due esercizi attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

In relazione alle rilevate difficoltà nella gestione dei flussi di cassa, l'ente dovrà provvedere all'adozione di provvedimenti idonei a ripristinare, nei termini sopra rappresentati, una corretta gestione finanziaria.

L'ente dovrà provvedere poi alle necessarie valutazioni sull'opportunità e la correttezza dell'impiego, nel bilancio di previsione, dei fondi accantonati e vincolati con il rendiconto di gestione dell'esercizio precedente, tenendo conto di quanto osservato dalla Sezione, al fine di evitare, considerata la condizione

di disavanzo, un peggioramento complessivo della situazione finanziaria già accertata.

Ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, e ai fini del successivo esercizio dell'attività di controllo spettante a questa Sezione, l'ente dovrà adottare le menzionate misure correttive, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento”.

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato la presenza di un disavanzo di amministrazione al termine degli esercizi 2015 e 2016 evidenziando anche problematiche nella determinazione della consistenza della cassa vincolata e la sua conciliazione con i dati del tesoriere oltre a più generali tensioni nella gestione dei flussi di cassa;

- che, con particolare riferimento alla determinazione del risultato di amministrazione, la deliberazione ha evidenziato anche uno specifico richiamo sull'applicazione delle quote accantonate/vincolate al bilancio di previsione, considerata la condizione di disavanzo accertata dall'ente;

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che l'ente, per quanto emerso a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, era tenuto ad individuare, entro un termine non superiore ai 45 giorni dalla data del riaccertamento straordinario, i criteri, la tempistica e le modalità di ripiano del maggiore disavanzo derivante dalla ridefinizione del risultato di amministrazione secondo le indicazioni puntualmente fornite all'art. 2 del d.m. 2 aprile 2015;

- che, per quanto attiene, in particolare, alla tempistica del ripiano, il d.lgs. 118/2011 e il successivo decreto ministeriale hanno consentito un arco temporale massimo di 30 anni e la ripartizione del disavanzo in rate annuali costanti nel periodo individuato;

- che, per quanto attiene, invece, alle modalità di ripiano, il decreto ministeriale ha richiesto l'individuazione degli strumenti necessari per la copertura del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario facendo rinvio agli strumenti ordinariamente previsti dall'art. 188 del Tuel e alle ulteriori fonti di finanziamento espressamente indicate ai commi da 4 a 8 dell'articolo 2;

- che, sempre in relazione alle modalità e alla tempistica del ripiano, qualora dal riaccertamento sia emerso un disavanzo derivante dalla cancellazione di residui da reimputare agli esercizi successivi (cosiddetto disavanzo tecnico), l'ente dovrà procedere secondo quanto indicato nel principio contabile destinando il surplus che

deriva dalla reimputazione di residui attivi in misura superiore ai residui passivi alla copertura del disavanzo accertato al momento della loro cancellazione;

- che quanto disposto a seguito del riaccertamento straordinario dei residui vincola l'ente al rispetto delle determinazioni assunte in ordine al finanziamento del disavanzo accertato, salvo le rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza delle risultanze effettive della gestione e dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento;

- che, in riferimento al disavanzo di amministrazione e al maggiore disavanzo definito a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, l'ente ha approvato l'atto consiliare per il ripiano di detto disavanzo, che la Sezione ha esaminato in sede di valutazione delle misure correttive di cui alla deliberazione n. 272 del 13 dicembre 2016;

- che, in riferimento alla composizione del risultato di amministrazione 2015 e 2016, alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui e al conseguente accertamento del maggiore disavanzo e agli ulteriori rilievi emersi sul rendiconto 2015 e 2016 in relazione alla gestione di cassa, l'ente ha provveduto a dare attuazione a quanto disposto in ordine al finanziamento del disavanzo di amministrazione effettivo approvato al 1 gennaio 2015. In particolare, con la citata delibera consiliare n. 59/2018 l'ente:

1) ha preso atto di quanto rilevato dalla Sezione nell'esercizio 2015, nell'ambito del quale è stata verificata la piena attuazione di quanto previsto in ordine al finanziamento del disavanzo derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario, poiché è stato garantito un abbattimento del disavanzo effettivo di amministrazione in linea con quanto previsto nel piano trentennale di finanziamento di cui alla citata delibera consiliare n. 50 del 7 novembre 2016, nell'ambito del quale era stato prospettato il finanziamento del disavanzo in trenta rate annuali costanti di 5.509.103,20 euro;

2) ha preso atto di quanto accertato dalla Sezione per l'esercizio 2016, nell'ambito del quale la riduzione del disavanzo rispetto al 2015 è avvenuta in misura pari a 2.679.931,27 euro e, pertanto, in misura inferiore a quanto previsto dal piano di trentennale di finanziamento dell'extradeficit. L'ente a riguardo, ha preso atto di quanto accertato dalla Sezione in ordine alla diversa natura del disavanzo accertato al termine dell'esercizio 2016. Infatti, a seguito della pronuncia specifica di cui alla citata deliberazione n. 75/2018, è stato accertato che il finanziamento dell'extradeficit è avvenuto in misura inferiore alla rata trentennale prevista ai sensi del dm 2 aprile 2015, e, pertanto, si è generata una quota di disavanzo ordinario pari a 2.829.171,93 euro. Tale quota di disavanzo, essendo qualificabile come il disavanzo ordinario della gestione 2016, deve essere applicato al primo esercizio del bilancio di previsione e deve essere finanziato ai sensi del testo unico.

L'amministrazione, dunque, ha disposto che tale disavanzo derivante dalla gestione 2016 "viene finanziata con le eccedenze derivanti dalle risultanze del rendiconto 2017, già approvato dal Consiglio comunale con apposito atto deliberativo n. 15/2018";

3) in relazione alle difficoltà nella gestione dei flussi di cassa, con particolare riferimento alla presenza reiterata di fondi vincolati nella destinazione utilizzati per il pagamento di spese correnti non ricostituiti al termine dell'esercizio, l'ente ha confermato quanto già espresso in sede di controdeduzioni. In particolare ha sottolineato che, a fronte dei fondi vincolati nella destinazione da ricostituire al termine degli esercizio oggetto del controllo, pari a 72.099.329,58 euro nel 2015 e 60.428.987,13 euro nel 2016, considerando alcuni incassi di competenza dell'anno precedente intervenuti nel primo periodo dell'esercizio successivo (rappresentati dalle giacenze al 31.12 nei conti correnti postali e bancari e dall'IMU) si generano rilevanti flussi di cassa positivi (67.318.618,69 euro per il 2015 e 55.936.311,17 per il 2016). L'ente ha inoltre ribadito che il fenomeno è monitorato e in miglioramento negli esercizi successivi;

4) in relazione ai rilievi formulati sulla determinazione della cassa vincolata dell'esercizio 2015 e 2016, l'ente ha specificato che ha provveduto alla determinazione della consistenza della cassa vincolata al termine di entrambi gli esercizi e alla conseguente comunicazione al tesoriere per il successivo adeguamento alle risultanze determinate dall'amministrazione.

RITENUTO

- che l'irregolarità segnalata e riferita al disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016, non può ritenersi completamente rimossa nonostante l'attività posta in essere dall'ente, che, con la delibera di consiglio adottata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015 e i successivi provvedimenti correttivi conseguenti alla pronuncia di accertamento, ha individuato l'arco temporale e/o le modalità per il ripiano del disavanzo;

- che in ogni caso l'ente dovrà procedere, nel periodo di tempo individuato, all'adeguamento degli atti di programmazione in coerenza con quanto previsto nella citata delibera di ripiano e nei successivi atti integrativi e al reperimento effettivo delle risorse ivi indicate, al fine di consentire il completo riassorbimento del disavanzo accertato;

- che l'ente dovrà inoltre procedere, nel periodo di tempo individuato, all'adeguamento delle modalità di finanziamento del disavanzo in coerenza con le eventuali quote di disavanzo tecnico riassorbite attraverso la reimputazione dei residui negli esercizi in cui sono esigibili;

- che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2015 e 2016, attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2017, che saranno oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

- che, nel caso di specie, occorre prendere atto dei provvedimenti adottati dall'ente affinché sia ripianato il disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2015 e 2016;

- che l'irregolarità segnalata e riferita alla gestione dei flussi di cassa, non può ritenersi completamente rimossa nonostante l'attività posta in essere dall'ente che, con la delibera del Consiglio comunale n. 59/2018, ha prospettato interventi volti, in prospettiva, al miglioramento della capacità di realizzazione delle entrate e, in generale, al miglioramento nella gestione dei flussi di cassa;

- che, anche per le problematiche legate alla cassa, la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2015 e 2016 attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2017, che saranno oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

- che, per entrambe le fattispecie, occorre prendere atto dei provvedimenti adottati dall'ente affinché sia evitato, per il futuro, il ripetersi delle irregolarità riscontrate sull'esercizio 2015 e 2016;

- che con riferimento alle segnalate problematiche connesse all'impiego, nel bilancio di previsione, di quote precedentemente accantonate/vincolate nel risultato di amministrazione la Sezione conferma le considerazioni già espresse nella pronuncia di accertamento, precisando che tale aspetto è stato oggetto di intervento normativo nell'ambito della legge di bilancio per il 2019.

Infatti ai commi 897-900 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2019 (l. n. 145 del 30 dicembre 2018) è previsto che: *“897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. [...]*

898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione”.

Ad una prima lettura del testo normativo sembra che la soluzione individuata dal legislatore sia molto simile a quella a cui autonomamente la Sezione era arrivata in

via interpretativa, in base ai principi contabili e al Tuel, con la differenza che il legislatore ha optato per una soluzione più rigida, indicando esattamente il metodo di calcolo per giungere alla determinazione dell'importo che è possibile applicare al bilancio.

A seguito della novella normativa, l'ente dovrà, quindi, nelle proprie future determinazioni a riguardo, attenersi scrupolosamente a quanto ora previsto in via legislativa.

Si ritiene opportuno segnalare che, laddove l'ente avesse dovuto applicare l'attuale normativa all'esercizio 2016, poiché il fondo crediti di dubbia esigibilità al termine dell'esercizio 2015 era superiore al saldo formale dell'esercizio stesso, l'applicazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione non avrebbe potuto essere superiore alla quota del disavanzo che l'ente ha iscritto nel bilancio 2016 (pari a 5.509.103,20 euro).

DELIBERA

Sulla base di quanto segnalato dall'ente circa i criteri e le modalità di ripiano del disavanzo accertato al termine dell'esercizio 2016, la Sezione, pur ritenendo non rimossa l'irregolarità riscontrata, *prende atto* dei provvedimenti adottati dall'ente per il completo finanziamento del disavanzo nel tempo, rinviando alle successive attività di controllo la valutazione sull'effettività delle misure correttive assunte.

Inoltre, la sua conciliazione dei dati relativi alla cassa vincolata con i dati dell'istituto tesoriere e, in generale, alla gestione dei flussi di cassa, con particolare riferimento alla presenza fondi vincolati nella destinazione utilizzati per il pagamento di spese correnti non ricostituiti al termine dell'esercizio, la Sezione, pur ritenendo non completamente rimosse le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2015 e 2016, *prende atto* dei provvedimenti adottati dall'ente finalizzati rimuovere le irregolarità riscontrate e ad evitare il loro ripetersi in futuro.

Gli interventi che l'ente è chiamato a realizzare per far fronte al disavanzo di amministrazione accertato al termine dell'esercizio 2016 e alle ulteriori problematiche rilevate sugli esercizi in esame, dovranno considerare anche le risultanze del rendiconto 2017, sebbene queste ultime non siano state oggetto di valutazione con la presente deliberazione.

In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.

Nei successivi controlli la Sezione valuterà anche l'evoluzione delle ulteriori problematiche segnalate nella pronuncia di accertamento, e gli effetti da queste

prodotti sulle gestioni, di cui l'ente dovrà comunque tenere conto per garantire la sana gestione finanziaria e la tenuta degli equilibri nel tempo.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 13 febbraio 2019.

Il presidente relatore
f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in segreteria il 13 febbraio 2019

Il funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Claudio Felli